



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2013

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FRANCESCO CHIAPPINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12694 del 2 agosto 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Chiappini, nato a Perugia il 13 settembre 1977;

VISTA la nota del 17 novembre 2020 (prot. n. 57048 di pari data) con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Francesco Chiappini, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 3 maggio 2021, 17 settembre 2021 e 20 gennaio 2022 (rispettivamente prot. nn. 32403, 63551 e 3913 di pari data), con le quali il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 28 febbraio 2022 (prot. n. 14649 di pari data), notificata al consulente in data 15 marzo 2022, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Francesco Chiappini ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, in particolare, per non aver osservato le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto che gli ha conferito l'incarico;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Francesco Chiappini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 1° settembre 2022 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Francesco Chiappini e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Francesco Chiappini le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del medesimo Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per l'inosservanza delle procedure interne e dei codici di comportamento dell'Intermediario mandante *ex art.* 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:
 - la non episodica inosservanza delle procedure interne dell'Intermediario mandante concernenti la valutazione di adeguatezza si è concretizzata nell'intenzionale inserimento a sistema di operazioni successivamente non processate, allo scopo di determinare la riduzione fittizia dell'impatto sul portafoglio finanziario dei clienti di diverse operazioni che altrimenti sarebbero risultate non adeguate, così rendendo inefficace il corrispondente presidio posto a tutela della clientela in conformità alla normativa di settore;
 - la violazione afferente il mancato rispetto dei codici interni della Banca in relazione a una irregolare operatività personale - in ogni caso subvalente rispetto all'ulteriore condotta illecita sopra descritta - si è concretizzata nel compimento di un mero illecito di pericolo, nella fattispecie non suscettibile di produrre effetti direttamente pregiudizievoli in capo ai clienti e all'Intermediario, ancorché di non irrilevante gravità in ragione del numero e dell'entità delle operazioni effettuate;
 - il consulente nel ricostruire le proprie condotte dinnanzi all'Intermediario, ha tenuto un atteggiamento trasparente e collaborativo e, con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta, non risultano reclami né precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, si ritiene che la violazione relativa all'inosservanza delle procedure interne concernenti la valutazione di adeguatezza risulti compiuta dal Sig. Francesco Chiappini a titolo di dolo, mentre l'irregolare operatività personale risulta compiuta a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Francesco Chiappini, nato a Perugia (PG) il 13 settembre 1977, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti